



CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Area Finanziaria

DETERMINA DEL SINDACO

n. 20 del 29-06-2016

Oggetto:

TARIFFE T.O.S.A.P. ANNO 2016

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo n. 507 del 15 Novembre 1993 con il quale è stata rivista ed armonizzata la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche ;

VISTO il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché i " Criteri e procedura per il rilascio dell'autorizzazione per occupazione di suolo pubblico e per l'istallazione di chioschi e di strutture precarie esterne ai pubblici esercizi " allegati e approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17/03/2009;

VISTA la Delibera della Giunta Municipale n.152 del 18/12/2014 che modifica l'art.2 dei " Criteri e procedura occupazione suolo pubblico e istallazione chioschi " allegato al citato regolamento, definendo la realizzazione delle strutture tipo " dehors " a servizio dei chioschi;

RICHIAMATO l'art.1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n.296, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione avente per efficacia il 1° gennaio anche se le deliberazioni sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ;

VISTO il D.M. dell'01/03/2016 che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2016 per gli enti locali al 30 Aprile del corrente anno;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.48 comma 2 lettera f del D. Lgs. n.267/2000 la competenza nella determinazione delle aliquote dei tributi comunali è attribuita alla Giunta Comunale, salvo altre norme specifiche;

PRECISATO, altresì, che in merito si è recentemente espresso il Consiglio di Stato (Sez. V – sentenza 1423 del 24.03.2014), con cui ribadisce il principio che all'Organo consiliare spetta delineare le linee fondamentali della politica fiscale del sistema tributario, ad esclusione delle scelte che attengono ai vincoli e agli obiettivi di bilancio;

PRECISATO che nella Regione siciliana, il cui ordinamento giuridico in materia di Enti locali è dotato di competenza esclusiva, sono di competenza consiliare le materie espressamente indicate dall'art. 32 della l.r. 48/91 e della Giunta Comunale quelle specificate dall'art. 15 della l.r. 44/91, conseguendone che al Sindaco va attribuita la competenza residuale per gli "atti di amministrazione

che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti” (art. 13 l.r. 26/08/1992 n.7, integrato dall’art.41, commi 1 e 2 della l.r. n.26/1993);

RITENUTO, pertanto, che al Sindaco è demandata la competenza in materia di programmazione economico-finanziaria e di politica di bilancio, rispetto alle quali non può certo restare estranea la materia tributaria e la definizione del *quantum* del prelievo di ricchezza che contribuisce a consolidare detta programmazione;

DETERMINA

Di stabilire per l’anno 2016, relativamente alla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, le tariffe come riportate nelle tabelle allegate alla presente determina, per farne parte integrante e sostanziale ;

Di stabilire che, per le strutture individuate all’art.2 dell’allegato “ Criteri e procedura occupazione suolo pubblico e installazione chioschi ”, al “ Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” approvato con Delibera di C.C. n.6/2009 , così come modificato con la Delibera di G.M. n.152/2014 e denominate “ dehors ”, le installazioni ad uso stagionale possono essere autorizzate previo versamento della somma “una tantum” di € 200,00.


IL SINDACO



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

ALLEGATO ALLA DETERMINA N°

TARIFFA RELATIVA ALLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Tipologia	Rif. Art. D.Lgs.	Tariffa per categorie di aree (per ogni mq. e per anno, salvo diversa indicazione)		
a) Occupazioni di suolo pubblico - Tariffa	44, c. 1 lett. a	€ 30,99		
b) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta a 1/3 (la tariffa può essere ridotta fino ad un terzo)	44, c. 1 lett. c	€ 10,33		
c) Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.	44, c. 2	€ 9,30		
d) Per i passi carrabili, la tariffa è ridotta al 50 per cento.	44, c. 3	€ 15,50		
e) Per gli accessi carrabili o pedonali (a raso) per i quali, a seguito di rilascio di apposito cartello, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, la tariffa ordinaria è ridotta del _____% (fino al 10%)	44, c. 8			
f) Per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa ordinaria è ridotta del 90% (fino al 10%)	44, c. 9	€ 3,09		
g) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30% (può essere ridotta fino al 30%)	44, c. 10	€ 21,70		
h) Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie: la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa, rivalutata annualmente in base all'indice Istat. Versamento minimo art. 18 L. n° 488 23/12/1999 c. 3 f.	L. 488 Del 23/12/99 art. 18 47, c. 1	€ 0,78 € 516,46		
i) Distributori di carburanti (occupazioni di suolo e di sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati): tassa annuale per distributore.	48, c. 1	a) centro abitato € 51,65 b) zona limitrofa € 33,57 c) sobborghi e zone periferiche € 15,49 d) frazioni € 7,75		
l) Occupazione di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi: tassa annuale per apparecchio.	48. c. 7	a) centro abitato € 15,50 b) zona limitrofa € 11,37 c) frazioni, sobborghi e zone periferiche € 7,75		

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Tipologia	Rif. Art. D.Lgs.	Tariffa per categorie di aree (Per ogni mq. o per giorno, salvo diversa indicazione)		
a) Occupazioni di suolo pubblico - Tariffa Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 30% (tra il 20 ed il 50 per cento)	45, c. 1 e 2	€ 3,10 € 2,17		
b) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento.	45, c. 3	€ 2,17		
c) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 10% (può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento)	45, c. 4	€ 3,41		
d) Le tariffe di cui ai precedenti punti: -sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto -sono ridotte dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante -sono ridotte del 50 per cento per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 del decreto 507/93 (occupazioni del sottosuolo e soprassuolo)	45, c. 5	€ 1,55 € 0,62 € 1,55		
e) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune, la tariffa è aumentata/diminuita del 10% (può essere variata in aumento o diminuzione fino al 30 per cento)	45, c. 6	€ 3,41		
f) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe sono ridotte del 50 per cento)	45, c. 6-bis	€ 1,55		
g) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell'80 per cento.	45, c. 7	€ 0,62		
h) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, per le quali è disposta la riscossione mediante convenzione, la tariffa è ridotta del 50 per cento.	45, c. 8	€ 1,55		
i) Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 del decreto 507/93, la tassa è determinata in misura forfetaria, in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, come segue:				
1) occupazioni di durata non superiore a trenta giorni:	€ 15,40	€ 15,49		
- fino a un km lineare.....				
- superiore a 1 km lineare (la tassa è maggiorata del 50%)	€ 23,24	€ 23,24		
2) occupazioni di durata da 31 a 90 giorni (la tassa di cui al punto 1) è maggiorata del 30 per cento):	€ 20,14	€ 20,14		
- fino a un km lineare.....				
- superiore a 1 km lineare.....	€ 30,21	€ 30,21		
3) occupazioni di durata da 91 a 180 giorni (la tassa di cui al punto 1) è maggiorata del 50 per cento				
- fino a 1 km lineare.....	€ 23,24	€ 23,24		
- Superiore a 1 km lineare.....	€ 34,86	€ 34,86		
4) occupazioni di durata superiore a 180 giorni (la tassa di cui al punto 1 è maggiorata del 100 per cento:				
-fino a 1 km lineare.....	€ 30,98	€ 30,98		
-superiore a 1 km lineare.....	€ 46,47	€ 46,47		